

DOCUMENTO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO - TEMPO INDETERMINATO

IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE	
Finanziatore	TYCHE BANK S.P.A. Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 03104290832 Capitale sociale: Euro 30.000.000,00 (i.v.) Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Indirizzo	Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Carlo Farini, 6 – 40124 Bologna (BO)
Telefono	051 4989615
E-mail	info@tychebank.it - pec: tychebank@pec.tychebank.it
Sito web	www.tychebank.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO	
Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente
Importo totale del credito	Importo massimo finanziabile Euro 75.000,00
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione</i>	
Durata del contratto di credito	A tempo indeterminato (a revoca)
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, mediante un preavviso di 2 (due) mesi, ovvero senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo, di cui darà immediata comunicazione al Cliente. La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa. Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, senza penalità e spese di chiusura.

COSTI DEL CREDITO	
Tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tipo tasso: variabile Il tasso applicato è pari al valore dell'indice di riferimento Euribor 1M/360 media mese precedente (rilevato il primo giorno lavorativo del mese) maggiorato di uno spread del 11,00%. Tasso minimo: 11,000% Esempio: Euribor 1M/360 media mese precedente: +2,121% Data di rilevazione: 01/07/2026 Spread: 11,000% Tasso calcolato: +2,121 + 11,000% = 13,121% Tasso minimo: 11,000% Tasso applicato: 13,121% Tasso di sconfinamento extra-fido: 13,500% (pari al tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido)
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo del credito</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	16,001% Il TAEG comprende il tasso annuo nominale e la commissione di messa a disposizione dei fondi. Il TAEG è calcolato ipotizzando un fido accordato di € 1.500,00 della durata di 3 mesi e completo utilizzo dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Importo dell'apertura di credito: Euro 1.500,00 Tasso debitore annuo nominale: 13,121% Commissione di affidamento (commissione di messa a disposizione fondi): 2,00% annuo sull'importo del fido Costo totale del credito: Euro 56,55 di cui Interessi: Euro 49,07 Commissione per la messa a disposizione fondi: Euro 7,48 Importo totale dovuto: Euro 1.556,55
Costi	Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi: 2,00% annuo sull'importo del fido, con addebito trimestrale Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.): Euro 15,00 La C.I.V. è applicata in ogni caso in cui la Banca consente al cliente l'utilizzo di somme di denaro o addebiti in c/c in misura eccedente al limite dell'fido, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione non si applica per operazioni di importo inferiore a 100,00 euro e, per una sola volta per trimestre, nel caso di sconfinamenti che, oltre ad avere una durata non superiore a sette giorni consecutivi, siano inferiori o pari ad Euro 500,00

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto di apertura di credito. La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 mesi, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intende accettata. La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni del tasso conseguenti alla variazione dell'indice di riferimento; queste sono pertanto automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al tasso di sconfinamento extra-fido.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso dal contratto di credito	Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 30 giorni. Il Cliente ha inoltre facoltà di recedere dal rapporto entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, inviando alla Banca comunicazione scritta mediante raccomandata. Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
Consultazione di una banca dati	Prima della conclusione del contratto, la Banca valuta il merito creditizio del Cliente consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal cliente stesso e ottenute consultando banche dati pertinenti (Centrale Rischio – CRIF - CERVED), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
<i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto con i singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art.2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.tychebank.it

RECLAMI

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca tramite una richiesta scritta inviata:

- con raccomandata all'indirizzo: Tyche Bank S.p.A. Ufficio Reclami Via Luigi Carlo Farini 6, 40124 Bologna
- per posta elettronica: reclami@tychebank.it
- per posta elettronica certificata: reclami@pec.tychebank.it

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Fido	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture a debito e credito in cui sono ricompresi importi non ancora disponibili
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento extra-fido	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido").
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione onnicomprensiva di messa a disposizione fondi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate: l'Euribor è il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee. La rilevazione dell'Euribor avviene tutti i giorni lavorativi. L'Euribor viene pubblicato tutti i giorni alle ore 11 dall'Euribor Panel Steering Committee. La rilevazione giornaliera e la media mensile viene riportata sul quotidiano IlSole24Ore e su internet sul sito www.euribor.org e www.ilsole24ore.com .

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - ALLEGATO

L'indice di riferimento **EURIBOR** (Euro Interbank Offered Rate) è amministrato dalla European Money Markets Institute (EMMI).

L'utilizzo di tale indice comporta che il tasso debitore applicato all'apertura di credito possa variare nel tempo in funzione dell'andamento dell'indice stesso. In caso di aumento dell'EURIBOR, il tasso debitore applicato alle somme utilizzate dal consumatore può aumentare e, conseguentemente, possono aumentare gli interessi dovuti e il costo complessivo del credito. Il consumatore deve pertanto considerare che l'andamento dell'indice potrebbe comportare un aumento degli oneri finanziari e influire sulla sostenibilità economica dell'utilizzo del credito. Analogamente, una diminuzione dell'EURIBOR può determinare una riduzione degli interessi dovuti e del costo complessivo del credito.

In caso di modifica sostanziale, cessazione o indisponibilità dell'indice, troveranno applicazione le clausole contrattuali e i piani di sostituzione predisposti dalla Banca ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (Benchmark Regulation).